

**L'OMOFOBIA VERSO IL DIPENDENTE  
VIOLA IL DOVERE DELL'IMPRENDITORE  
DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.**

Corte di cassazione, sez. lav., 19 febbraio 2019, n. 4815 (Pres. Bronzini; Rel. Ponterio)

Con la pronuncia segnalata la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato dalla condotta vessatoria del legale rappresentante nei confronti di un dirigente. Nel caso di specie la condotta vessatoria si era concretizzata in offese, relative alla presunta omosessualità, alla presenza dei colleghi, rivolte ripetutamente nei confronti di un soggetto avente qualifica dirigenziale, ma comunque in condizione di inferiorità gerarchica rispetto al datore di lavoro.

La Corte ha ritenuto conforme alla propria giurisprudenza la statuizione del giudice di merito, per il quale una tale condotta è idonea cagionare un danno non patrimoniale. In particolare, il provvedimento in rassegna ha evidenziato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 del 2008, hanno stabilito che l'art. 2087 c.c. – a mente del quale, nell'esercizio dell'impresa, l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che sono necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale dei prestatori di lavoro – mira a tutelare anche interessi non patrimoniali dei lavoratori, presidiati da norme costituzionali, la cui violazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno ove la condotta datoriale abbia provocato la lesione dei medesimi.

LIVIA MARCINKIEWICZ

**CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI CRIPTOVALUTE**

Corte d'appello di Brescia, decr. 30 ottobre 2018 (Pres. Pianta; Est. Magnoli)

Nel provvedimento in rassegna la Corte d'appello di Brescia ha esaminato la questione se le criptovalute possano costituire oggetto di conferimento in società.

Nel caso di specie, era stato deliberato l'aumento di capitale di una società a responsabilità di limitata, prevedendosi che uno dei soci effettuasse

il conferimento in criptovaluta “OneCoin” per un valore in euro superiore al capitale sottoscritto. Il notaio rifiutava l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese per aver previsto tale modalità di conferimento, ritenendo che le criptovalute, stante la loro volatilità, «non consentono una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto». La società ricorreva pertanto al Tribunale ai sensi dell’art. 2436 c.c., sostenendo la legittimità dei conferimenti tramite criptovalute e chiedendo che fosse ordinata l’iscrizione della predetta delibera nel Registro delle imprese.

La domanda veniva respinta in primo grado (cfr. Trib. Brescia, 18 luglio 2018, n. 7556, in *Notariato*, con nota di M. KROGH, *L’aumento di capitale nelle S.r.l. con conferimento di criptovalute*), osservandosi che la specifica criptovaluta indicata quale oggetto del conferimento non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 2464, comma 2°, c.c., a mente del quale «Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica». Rilevava in particolare il Tribunale che, per un verso, la criptovaluta oggetto del conferimento non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, con conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato e che, per altro verso, vi sarebbe margine per escludere che i beni in oggetto possano essere suscettibili di esecuzione forzata da parte dei creditori sociali senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore (sulla tematica della pignorabilità delle criptovalute, cfr. G. FINOCCHIARO, *Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 86 ss.), in tal modo impedendo al capitale sociale di assolvere alla funzione di garanzia che gli sarebbe propria.

La Corte d’appello ha confermato il decreto reso in primo grado, ancorché sulla scorta di un differente percorso argomentativo, negando, su un piano generale, che le criptovalute possano costituire elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale di una società a responsabilità limitata. Si è rilevato che l’art. 2464 c.c. prevede come normale il conferimento in denaro, ammettendo anche quello in natura, vale a dire di beni, crediti o altri elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, in base a perizia che deve essere presentata secondo quanto dispone il successivo art. 2465 c.c. La Corte d’appello ha però osservato che la criptovaluta deve essere equiparata sul piano funzionale al denaro, posto che «serve, infatti, come l’euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi o altre utilità oggetto di contrattazione». In ragione di ciò la criptovaluta non potrebbe essere

considerata alla stregua di un bene, servizio o altra utilità, sicché il suo valore economico non potrebbe essere determinato in base a quanto dispone l'art. 2465 c.c., cioè attraverso una relazione giurata. Tuttavia, l'assimilazione al denaro non autorizza neppure – secondo la Corte d'appello – a seguire le regole per i conferimenti in denaro, in quanto mancherebbe un sistema di cambio per le criptovalute stabile ed agevolmente verificabile, come si ha invece per le monete aventi corso legale in altri Stati.

Sulla scorta di queste motivazioni, il decreto qui segnalato ha concluso che non è possibile attribuire alle criptovalute una determinazione in valore certa ed effettiva, sicché andrebbe escluso che esse possano costituire oggetto di conferimenti (in senso differente, cfr. F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle s.r.l.*, in *Società*, 2019, 29 ss.).

MARTINO ZULBERTI

### LA TUTELA DELL'AZIONISTA NEL CASO "BANCA MARCHE"

Tribunale di Ancona 20 febbraio 2019, n. 331 (Pres. Mazzagrecò; Est. Casarella)

Il Tribunale di Ancona ha deciso su una domanda risarcitoria proposta da un'azionista di Banca Marche, per essere stato indotto ad acquistare tali azioni come strumento di risparmio, tacendogli la grave situazione economica/patrimoniale, occultata dalla banca, che ha condotto alla dichiarazione di insolvenza, con totale perdita di valore delle azioni sottoscritte. La Banca veniva posta in risoluzione e la procedura si realizzava mediante la cessione dell'azienda bancaria ad un ente-ponte costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 180/15.

L'azionista proponeva la domanda risarcitoria nei confronti della nuova Banca Marche, costituita quale ente-ponte, nonché degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione, nonché degli organi di vigilanza bancaria, Banca d'Italia e Consob.

Sotto un primo profilo, il giudice anconetano ha affermato che, in tema di attività di intermediazione finanziaria, i poteri di vigilanza e di controllo demandati alla Banca d'Italia e alla Consob mirano a tutelare l'interesse pubblico al corretto andamento del mercato e, dunque, la posizione giuridica del singolo azionista rispetto a tali enti di vigilanza riveste natura di interesse legittimo (conf. Cass., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10095). Di